

DISCIPLINA DI FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO REGIONALE DELLE POLITICHE SOCIALI (art.63 legge regionale 11 agosto 2016, n. 11)

**Art. 1
(Oggetto)**

1. La presente disciplina detta le norme relative al funzionamento dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali, di seguito denominato Osservatorio, che è organismo consultivo e di supporto tecnico scientifico e formula agli organi regionali proposte in materia di politiche sociali, ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della regione Lazio).

**Art. 2
(Funzioni e compiti)**

1. L'Osservatorio coordina e realizza le azioni di monitoraggio del sistema dell'offerta e della domanda dei servizi sociali, della spesa sociale della Regione e degli enti locali, dello stato di attuazione del piano sociale regionale e dei piani sociali di zona, della qualità dei servizi erogati, nonché dei risultati delle politiche sociali adottate a livello regionale e locale. Tale organismo assume un ruolo centrale nell'ambito del processo di sviluppo e di ridefinizione del welfare locale e regionale e supporta tutti i livelli programmatori con analisi di tipo conoscitivo sia di carattere generale che specifico.
2. L'Osservatorio provvede a:
 - a) elaborare studi e analisi sul fenomeno della povertà e dell'esclusione sociale in ambito regionale;
 - b) elaborare e sperimentare specifiche metodologie di ricerca, analisi e diffusione di modelli finalizzati al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale;
 - c) avviare attività di censimento, promozione e facilitazione delle reti di supporto formale e informale che operano in ambito sociale sulla povertà nel territorio regionale;
 - d) promuovere forme di confronto e di collaborazione con le associazioni e gli altri soggetti che operano a favore delle persone e delle famiglie in stato di indigenza;
 - e) avviare attività di formazione e aggiornamento sulle tematiche sociali rivolte agli operatori delle associazioni che operano nel settore;
 - f) offrire attività di consulenza, formazione ed informazione agli enti territoriali per l'adempimento dei compiti e delle funzioni di gestione e programmazione dei servizi e degli interventi per l'analisi dei problemi e l'indirizzo delle attività.
3. L'Osservatorio in particolare, con cadenza annuale effettua un monitoraggio sul livello delle prestazioni sociali da assicurare nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 11/2016, utilizzando gli indicatori e gli standard di servizio contenuti nel piano sociale regionale, con la finalità di validare entro il termine di vigenza del piano sociale gli obiettivi di servizio ivi indicati, sulla base dei dati resi disponibili dal sistema informativo sociale. Al fine di migliorare la misurabilità degli obiettivi programmati, laddove ancora non siano stati individuati, in collaborazione con la direzione regionale competente l'Osservatorio elabora indicatori per le varie tipologie di servizi.
4. L'Osservatorio predispone altresì, in collaborazione con la direzione regionale competente, un programma di azione triennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e regionale, con riferimento agli stati di

bisogno della popolazione, all'offerta dei servizi presenti e alle risorse disponibili.

5. L'Osservatorio per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati elabora un programma di attività da porre in essere nel corso del suo mandato e presenta annualmente una relazione al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 63, comma 5 della l.r. 11/2016.

Art. 3 (Funzionamento)

1. L'Osservatorio è un organo collegiale istituito presso la Giunta Regionale, ha come sede di riferimento la struttura regionale competente in materia di politiche sociali presso la quale, di norma si riunisce. Le sue sedute non sono pubbliche.
2. Il Presidente dell'Osservatorio convoca le riunioni almeno con quindici giorni di anticipo sulla data stabilita. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicata ai componenti attraverso posta elettronica. In casi di particolare necessità ed urgenza, l'Osservatorio può essere convocato in altre forme e con tempi diversi.
3. I componenti dell'Osservatorio possono proporre al presidente specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta successiva. Qualora la proposta pervenga in forma sottoscritta da almeno cinque componenti, essa è vincolante per la formazione dell'ordine del giorno della seduta successiva. Durante le riunioni, se nessuno dei partecipanti si oppone, possono essere esaminati, su proposta del presidente, anche argomenti urgenti non inseriti all'ordine del giorno.
4. L'Osservatorio opera in collaborazione con gli altri osservatori regionali che effettuano analisi su fenomeni sociali connessi con i servizi socioassistenziali, come la sanità, il mercato del lavoro, la scuola.
5. Ogni componente effettivo, in caso di assenza o temporaneo impedimento, può delegare, ai fini della partecipazione alle singole sedute, un altro soggetto appartenente allo stesso organismo di riferimento, il cui nominativo è previamente comunicato all'Osservatorio medesimo.

Art. 4 (Validità delle riunioni)

1. Le riunioni dell'Osservatorio sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.
2. Le deliberazioni dell'Osservatorio sono di norma assunte all'unanimità. Laddove ciò non sia possibile l'Osservatorio delibera a maggioranza dei presenti con voto espresso in forma palese su richiesta di almeno un terzo dei componenti, le votazioni possono essere effettuate a scrutinio segreto. In caso di parità prevale il voto del presidente.
3. Il verbale delle riunioni dell'Osservatorio è costituito da un resoconto sintetico del loro svolgimento preceduto dalle indicazioni dei nomi dei presenti. I membri dell'Osservatorio hanno diritto a far verbalizzare il proprio dissenso. Il verbale viene inviato prima della riunione successiva per agevolare la proposta di eventuali integrazioni e/o modifiche.
4. Il verbale, prima dell'inizio dei lavori viene sottoposto all'approvazione dei componenti dell'Osservatorio, i quali possono chiedere, entro la stessa seduta, modifiche e integrazioni al medesimo.
5. Il verbale una volta firmato dal presidente non può essere ulteriormente modificato.
6. Possono essere invitati a partecipare ai lavori dell'Osservatorio, su invito del Presidente, referenti tecnici, sia regionali sia esterni alla Regione, in materia di sociale, sanità, mobilità, istruzione, formazione e lavoro, che partecipano senza diritto di voto.